



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Barzellotti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario iscritto al n. 8 per l'anno 2023, promosso

DA

Felice Palmieri e da **Guerina Mastroianni**, elettivamente domiciliati in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 6 e ss. L. 3/12) e art. 74 decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83";

Ricorrente

letto il ricorso depositato il 13.01.2023 ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. con i quali Felice Palmieri e Guerina Mastroianni hanno domandato di essere ammessi al procedimento di concordato minore per la definizione della situazione di sovraindebitamento derivante dai debiti assunti nell'esercizio dell'attività commerciale concernente la società Pal.Mas. S.n.c., inattiva sul mercato ma ancora iscritta nel registro delle imprese;

richiamato il decreto reso il 27.01.2023 con la quale parte ricorrente è stata invitata a produrre chiarimenti e documenti integrativi della proposta;

ritenuto che - con la produzione documentale effettuata il 27.02.2023 - parte ricorrente ha prodotto i chiarimenti ed i documenti integrativi richiesti con il detto decreto reso il 27.01.2023;

ritenuto che la proposta sia ammissibile in quanto i debiti indicati nel ricorso e nella proposta di concordato - come rilevato anche dall'OCC - hanno ragione imprenditoriale, di talché i ricorrente - per quanto persone fisiche - non possono essere considerati consumatori ex art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i. in quanto detti debiti sono afferenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale e professionale dei ricorrenti a fronte del fatto che la nozione di consumatore presuppone che i debiti siano stati contratti per ragioni esulanti dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale e artigiana;



ritenuto che risulta presente il requisito ex art. 33, IV co., c.c.i.i. in quanto l'attività imprenditoriale esercitata dai ricorrenti – ossia la Pal.Mas. S.n.c. – sia ancora iscritta nel registro delle imprese;

ritenuto che il tipo della società esercitata dai ricorrenti – ossia una s.n.c. – rafforzi il presupposto che essi hanno agito quali imprenditori/commercianti a fronte del fatto che essi – ex art. 2291 c.c. – rispondono illimitatamente con il loro patrimonio per i debiti sociali e che eventuali patti contrari non possono essere opposti ai terzi;

ritenuto che risulta presente la relazione dell'OCC che ha attestato:

- le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei ricorrenti di adempiere alle obbligazioni assunte;
- l'indicazione che non sono presenti atti impugnati dai creditori dei ricorrenti;
- la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione dei costi;
- la percentuale di soddisfazione dei crediti ed i relativi tempi;
- l'indicazione dei criteri utilizzati per la formazione delle classi;

rilevato che risultano presenti i documenti richiesti ex art. 75, I co., c.c.i.i. e che i ricorrenti sono imprenditori minori, di talché questi risultano poter avvalersi dello strumento del concordato minore;

rilevato che la proposta di concordato minore si sostanzia verosimilmente in una proposta di concordato liquidatorio – ex art. 74, II co., c.c.i.i. – con previsione di finanzia esterna da parte di Antonio Maria Palmieri che credibilmente ha aumentato – secondo le disponibilità dei ricorrenti – il grado di soddisfazione dei creditori;

rilevato che i ricorrenti hanno domandato che questo Giudice disponga "l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, a pena di nullità";

ritenuto che detta domanda possa essere concessa in quanto l'iniziativa dei singoli creditori risulta atto idoneo a frustrare la causa concreta sottesa alla proposta di concordato minore, in quanto l'iniziativa singolare dei creditori risulta costituire atto verosimilmente idoneo a ridurre la liquidità/reddito dei ricorrenti attraverso il quale essi hanno inteso soddisfare i loro creditori;

ritenuto dover procedere ex art. 78, II co. bis lett. "a", c.c.i.i. con la nomina di un commissario giudiziale il quale non può essere lo stesso soggetto che ha ricoperto la qualità di gestore della crisi al fine di garantire adeguata trasparenza al procedimento – a favore dei creditori – e garantire l'indipendenza e l'autonomia dei doveri ricadenti sull'ufficio di commissario giudiziale del presente procedimento;



ritenuto che la nomina di un commissario giudiziale sia indispensabile anche a fronte della disposta sospensione/divieto generale di tutte le iniziative singolari dei creditori dei ricorrenti, in ragione del fatto che allo stato risultano avviate procedimenti esecutivi (cfr. doc. 14 ricorso pignoramento MPS leasing), di talché la nomina di un soggetto terzo appare misura adeguata ed idonea a tutelare i diritti e gli interessi dei creditori

visto l'art. 78 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:

DICHIARA APERTA

il procedimento di concordato minore proposto da Felice Palmieri, nato a Lagonegro (PZ) il 11.09.1966, residente in Fiumicino (RM), via Condino, 48, e da Guerina Mastroianni, nata a Lagonegro (PZ) il 16.05.1972, in proprio e nella qualità di amministratori della società Pal.Mas. S.n.c. (c.f.10780881008) con sede legale in Fiumicino, via Aldo Moro, 11/I;

DISPONE

che l'OCC provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta di concordato minore ed il presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito web di questo Tribunale e nel registro delle imprese;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, I co. ter, D.lgs. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che nella detta comunicazione - ex art. 78, II co. lett. "c", c.c.i.i. - devono indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a ricevere tutte le comunicazioni e che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;



DISPONE

che sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. Daniele Luciani affinché svolga a partire dal deposito in cancelleria del presente provvedimento le funzioni dell'OCC;

FISSA

sin d'ora per la verifica delle votazioni l'udienza del 25.05.2023 h. 11.00 presso questi Uffici, via Terme di Traiano, 56/A.

CONVOCA

per detta udienza parte ricorrente, l'OCC, il commissario giudiziale ed i creditori indicati nella proposta;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni.

Civitavecchia, 01.03.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

